

Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

Direttiva sulle attività nelle Case per Anziani, Istituti per invalidi, Centri diurni terapeutici e Centri Diurni Socioassistenziali sull'accesso e sulla gestione del personale curante e assistenziale durante l'epidemia COVID-19
Del 30 marzo 2022

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

preso atto della Legge Covid e relative Ordinanze COVID-19;

ribaditi gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

tenuto conto delle decisioni del Consiglio federale del 30 marzo 2022;

considerate le indicazioni di Swissnoso del 28 marzo 2022 o successive;

preso atto della diffusione e persistenza nella comunità, anche se con intensità ed impatto variabile, del virus SARS-CoV-2;

vista la necessità di mitigare comunque la propagazione del COVID-19 e di proteggere la salute degli ospiti o residenti vulnerabili e delle persone ad alto rischio di complicazioni che afferiscono ai centri di cui alla presente Direttiva (anziani ed invalidi), sia residenti, sia ambulanti;

sentiti la Cellula sanitaria e ADiCASI,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1 ¹ Le attività ordinarie sociosanitarie negli Istituti avvengono conformemente al piano di protezione settoriale, sulla base delle disposizioni cantonali e federali.

² Per i centri con sola attività ambulatoriale, le presenti Direttive si applicano per analogia.

³ La Direzione sanitaria coordina e gestisce autonomamente eventuali casi di COVID-19. Una segnalazione all'Ufficio del medico cantonale è richiesta a partire da 3 casi recensiti sull'arco di 5 giorni.

Art. 2 ¹ All'entrata nell'Istituto, tutti i visitatori devono disinfettare le mani e indossare una mascherina chirurgica, tipo II o IIR certificata CE (in seguito mascherina), che deve coprire naso e bocca. La mascherina va indossata per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'Istituto e fino all'uscita dallo stesso.

² Tutte le persone che afferiscono agli Istituti di cui alla presente Direttiva (anziani e invalidi), siano essi residenti o ambulanti, vengono definiti "ospiti" ai sensi della presente Direttiva.

³ Gli ospiti non sono soggetti all'obbligo della mascherina, né all'interno dell'Istituto né sul sedime esterno dell'edificio. In caso di focolaio, come definito all'art 1 cpv.3, può essere temporaneamente introdotto un obbligo, definendo luoghi, durata e situazioni in cui la misura è richiesta.

⁴ L'accesso dei minori è consentito e si applicano le stesse condizioni degli adulti, compreso l'obbligo di indossare la mascherina a partire dai 6 anni.

Art. 3 ¹ Gli ospiti e il personale dell'Istituto possono usufruire liberamente di tutti gli spazi comuni interni ed esterni dell'Istituto (bar, luogo di culto, palestra, ecc.), fatto salvo di un divieto esplicito e motivato.

² Feste ed eventi nell'Istituto sono ammessi nel rispetto della presente Direttiva, del piano di protezione e comunque delle norme federali in materia.

Art. 4 ¹ All'ammissione da una degenza ospedaliera o dal domicilio, gli ospiti sono sottoposti a monitoraggio dei sintomi COVID-19 per 5 giorni, senza tuttavia isolare né limitare la libertà di movimento dell'ospite.

² In casi selezionati il medico di famiglia od ospedaliero può sottoporre a test l'ospite, anche in assenza di sintomi, ma l'esito di questo non pregiudica né può ritardare l'accoglienza in Istituto, fatto salvo i casi ad alto rischio in provenienza da focolai attivi. In questo caso va garantita la protezione di eventuali compagni di stanza.

Art. 5 ¹ Gli ospiti che presentano sintomi compatibili o sospetti per COVID-19 restano in isolamento fino a ricezione del risultato del test PCR. Le persone che afferiscono a titolo ambulatoriale ai centri citati non potranno essere accolti fino a ricezione del test.

² La gestione per modalità e durata degli isolamenti degli ospiti residenti avviene secondo le buone pratiche cliniche: generalmente termina 48 ore dopo la cessazione dei sintomi e idealmente 5 giorni dopo l'inizio degli stessi. In casi particolari fanno fede le raccomandazioni Swissnoso.

Art. 6 ¹ È vietato l'accesso a chi ha sintomi COVID compatibili (fa stato quanto indicato dall'UFSP nell'ultima versione aggiornata del documento "*Nuovo Coronavirus (COVID-19) Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione*").

² È anche proibito l'accesso ai visitatori risultati positivi a un test SARS-CoV-2 per un minimo di 7 giorni dalla data della comparsa di sintomi COVID o dalla data del tampone PCR positivo. La Direzione sanitaria può valutare eccezioni motivate.

Art. 7 ¹ Le visite sono ammesse nel rispetto di un numero massimo di persone per locale o per stanza e degli orari di visita, definiti dalla Direzione.

² La Direzione predisporre la registrazione dei visitatori al momento dell'entrata e conserva per 14 giorni il registro delle presenze.

Art. 8 Le visite a ospiti residenti in isolamento non sono ammesse.

Art. 9 ¹ Qualora la situazione sanitaria richiedesse una limitazione del diritto di visita (es. focolaio di malattia trasmissibile), la Direzione limita o vieta immediatamente l'accesso all'intero Istituto o parti dello stesso ed è tenuta a informare tempestivamente il Medico cantonale per avallo.

² Al di fuori di situazioni specifiche e contingenti, la Direzione non può introdurre nuove limitazioni al diritto di visita o di movimento degli ospiti residenti senza informazione, motivazione ed esplicito consenso da parte del Medico cantonale.

³ La Direzione veglia affinché terzi accedano alla struttura solo per lavoro, formazione, visite o necessità di funzionamento dell'Istituto e nel rispetto di tutte le misure di igiene atte a prevenire un eventuale contagio da SARS-CoV-2.

Art. 10 ¹ L'attività sanitaria svolta negli ambulatori all'interno dell'Istituto può essere erogata garantendo la separazione tra i flussi dei pazienti ambulatori e degli ospiti residenti degenti. La Direzione sanitaria ne supervisiona l'organizzazione.

² La Direzione regola la permanenza di eventuali altri pazienti ambulatori negli spazi comuni degli Istituti citati nella presente Direttiva

³ I pazienti ambulatori sono sottoposti al rispetto delle misure di igiene accresciuta e all'uso della mascherina.

GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 11 Il personale è soggetto all'obbligo della mascherina all'interno dell'Istituto per tutto il turno di lavoro, fatto salvo nei locali nei quali si trova da solo. L'uso della mascherina è obbligatorio anche durante le riunioni e le formazioni.

Art. 12 La Direzione congiunta valuta la partecipazione a programmi di test mirati e ripetuti, definendo condizioni e modalità di partecipazione per il personale.

Art. 13 ¹ I collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 non lavorano e devono rimanere al proprio domicilio.

² In caso di infezione da SARS-CoV-2 accertata, il collaboratore rientrerà dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e idealmente 5 giorni dopo l'inizio degli stessi, se asintomatico non prima di 48 ore dopo l'esecuzione del tampone positivo.

³ Il collaboratore che rientra sul posto di lavoro dopo essere risultato positivo segue le raccomandazioni Swissnoso più recenti, per quanto applicabile anche al settore di cui alla Direttiva.

⁴ In caso di infezione SARS-CoV-2 esclusa, il collaboratore rientrerà al lavoro dopo ricezione del risultato del tampone; sono riservate assenze per altra malattia certificata conformemente alla regolamentazione contrattuale.

⁵ I collaboratori che hanno avuto un contatto non protetto con un caso positivo seguono le raccomandazioni Swissnoso più recenti, per quanto applicabile anche al settore di cui alla Direttiva.

⁶ La valutazione, l'informazione e l'applicazione delle misure di igiene e misure raccomandate da Swissnoso di cui sopra, applicandole al settore di cui alla Direttiva, sono inserite nel piano di protezione dell'Istituto e trasmesse dalla Direzione al personale.

NORME DI APPLICAZIONE

Art. 14 La Direzione dell'Istituto verifica il rispetto delle norme igieniche accresciute e può richiamare i frequentatori della struttura al rispetto di questa Direttiva. In caso d'inosservanza, la Direzione dell'Istituto ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della presente Direttiva.

Art. 15 Ogni inosservanza della presente Direttiva va tempestivamente segnalata al Medico cantonale, che ha facoltà di visitare l'Istituto in ogni momento e senza preavviso allo scopo di verificare la sua corretta applicazione.

Art. 16 La presente Direttiva entra in vigore il 1° aprile 2022, sostituisce la Direttiva del 16 febbraio 2022 e resta in vigore fino a revoca.

Comunicazione: Alla Direzione sanitaria e amministrativa delle strutture socio-sanitarie (case per anziani) per il tramite di ADICASI; agli Enti Lispi per il tramite dell'Ufficio invalidi; alle Direzioni sanitarie e amministrative dei Centri Diurni Terapeutici tramite UMC; alle Direzioni dei Centri Diurni Socio Assistenziali tramite UACD; alla Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch); alla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch); all'Ufficio anziani e cure a domicilio (dss-uacd@ti.ch), all'Ufficio invalidi (dss-ui@ti.ch).

Il Medico cantonale
G. Meriani

